

VERSO LA FASE 2
COVID-19:
COMPORTAMENTI
AMMESSI E VIETATI

3 MAGGIO 2020 – 17
MAGGIO 2020

Avv. Maria Colosimo



SOMMARIO

- 1. I COMPORTAMENTI VIETATI DAL 3 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020 (D.P.C.M. 26.4.2020);
- 2. QUANDO È POSSIBILE SPOSTARSI;
- 2.1. LA VISITA AI CONGIUNTI;
- 3. NUOVI OBBLIGHI;
- 4. COME SPOSTARSI IN PRESENZA DI UN VALIDO MOTIVO DI SPOSTAMENTO:
- 5. COME PROVARE IL MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO: AUTOCERTIFICAZIONE;
- 6. SPOSTAMENTI E ATTIVITA' CONSENTITE: CASISTICA;
- 7. ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI RIENTRA IN SICILIA;
- 8. DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI POSITIVI IN STATO DI ISOLAMENTO
- 9. SOGGIORNI LAVORATIVI DI BREVE DURATA IN ITALIA;
- 10. SANZIONI AMMINISTRATIVE – ART. 4 D.L. 25.3.2020, N. 19;

I COMPORTAMENTI VIETATI DAL 3 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020 (D.P.C.M. 26.4.2020)

SPOSTAMENTI:

- E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa da quella in cui si trovano salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza; Lo spostamento tra Regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.
- E' vietata l'organizzazione di feste pubbliche e private anche nelle abitazioni private.
- E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (si può tuttavia riprendere a frequentare parchi e giardini pubblici nonché ad effettuare attività sportiva individuale anche non in prossimità della propria abitazione).
- **SECONDE CASE** Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.

QUANDO È POSSIBILE SPOSTARSI:

ALL' INTERNO DELLA REGIONE IN CUI CI SI TROVA	ALL' ESTERNO DELLA REGIONE IN CUI CI SI TROVA
1) ESIGENZE LAVORATIVE	1) COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI ASSOLUTA URGENZA *
2) SITUAZIONI DI NECESSITA'	2) MOTIVI DI SALUTE
3) MOTIVI DI SALUTE.	

LA VISITA AI CONGIUNTI (NOVITÀ INTRODOTTA DAL D.P.C.M. 26.4.2020)

È possibile fare visita ai congiunti

- **CONGIUNTI** (ai sensi dell'art. 307 codice penale):

1) Ascendenti (genitori, nonni)

2) Discendenti (figli, nipoti)

3) Coniuge,

4) La parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso

5) Fratelli, sorelle

6) Affini nello stesso grado

7) Zii e nipoti

8) Conviventi di fatto

SOLO ALL'INTERNO DELLA REGIONE DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE O DI QUELLA IN CUI CI SI TROVA

PURCHÉ VENGA RISPETTATO:

1) IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO;

2) IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

3) VENGANO UTILIZZATE PROTEZIONI DELLE VIERESPIRATORIE.

NUOVI OBBLIGHI

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA:

- Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
- Nei mezzi di trasporto;
- in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l'attività sportiva).

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

OBBLIGO DI PERMANERE NELLA PROPRIA ABITAZIONE:

i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

COME SPOSTARSI IN PRESENZA DI UN VALIDO MOTIVO DI USCITA:

E' possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta;

Nel caso di utilizzo di autovetture, è possibile lo spostamento congiunto di due persone, purchè distanziate di 1 metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Nessuna limitazione per persone tra loro conviventi.

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o di impossibilità di mantenere la distanza interpersonale (1 metro o 2 metri per l'attività sportiva), si deve indossare la mascherina

AUTOCERTIFICOME PROVARE IL MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO AUTOCERTICAZIONE:

L'onere di provare che lo spostamento effettuato dalla persona sia realmente assistito da idonea motivazione (lavoro, situazioni di necessità, salute) incombe sulla persona stessa (Direttiva 8.3.2020, n. 14606)

- La motivazione in ordine allo spostamento effettuato deve essere fornita mediante produzione di un'autodichiarazione, reperibile sul portale del Ministero dell'Interno
- L'autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.

SPOSTAMENTI E ATTIVITÀ CONSENTITE: CASISTICA

- ✓ Acquisto di determinate categorie di beni, (allegato 1 DPCM 26.4.2020) se
- ✓ effettuati nella propria regione
- ✓ beni alimentari e di prima necessità;
- ✓ giornali e quotidiani;
- ✓ carburante per autotrazione;
- ✓ prodotti informatici e di comunicazione;
- ✓ prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- ✓ prodotti igienico-sanitari;
- ✓ articoli per l'illuminazione;
- ✓ articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- ✓ prodotti per animali domestici;
- ✓ materiale per ottica e fotografia;
- ✓ combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- ✓ saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- ✓ Abbigliamento per bambini;
- ✓ Libri e articoli di cartoleria.
- ✓ Fiori, piante, semi e fertilizzanti

Attività sportiva o motoria

- ✓ Può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione, individualmente (ammesso l'accompagnatore solo per minori e non autosufficienti) a distanza di due metri da altre persone e nel rispetto delle norme relative al contenimento del contagio.

Cerimonie funebri

Ammesse ma con esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone totali),

- ✓ con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Visite ai Cimiteri

- ✓ I sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.

Assistenza anziani

- ✓ Consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnare anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di necessità o di salute (Circolare Ministero Interno 31.3.2020).
- ✓ Consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio, beni di prima necessità.

Trasporto di persone rientrate in Italia dall'estero

- ✓ Consentito a un familiare convivente con la persona rientrata dall'estero in Italia di recarsi nel luogo (porto, aeroporto, stazione) di arrivo della stessa per riaccompagnarla al proprio domicilio.

ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI RIENTRA IN SICILIA

Chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:

- a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
- b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione.

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI POSITIVI IN STATO DI ISOLAMENTO

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di:

a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 5 del 2009.

Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio.

Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

SOGGIORNI LAVORATIVI DI BREVE DURATA IN ITALIA

Consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone provenienti dall'estero per 72 ore (salvo proroga di ulteriori 48 ore).

In caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, produrre al vettore l'autocertificazione in cui vengono indicate:

- 1) le comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
 - 2) l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
 - 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
- La persona dovrà altresì comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 4 D.L. 25.3.2020, N. 19

Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo (necessità, lavoro, salute) nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell'attività o dall'organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti che trasgrediscano a tali prescrizioni è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.

- L'utilizzo di un veicolo per commettere le violazioni, comporta l'aumento fino ad un terzo della sanzione irrogabile (che nel massimo giunge così a 4.000 euro).
- Il mancato rispetto delle misure di contrasto, dettate dal decreto legge 19/2020 da parte di esercenti attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti ivi stabiliti, viene punito con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.